

DELIBERA N. 123/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA ONE S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“VIDEOREPORTER”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 1,
DEL D.LGS. N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3,
COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 25/2018 - PROC. 29/19/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l'Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 25/2019 - è stata accertata, contestata e notificata, in data 7 novembre 2019, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, dal giorno 10 al giorno 16 settembre 2018, da parte della società Media One S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Videoreporter*", in relazione alla diffusione di comunicazioni commerciali audiovisive prive della dicitura "*pubblicità*" ovvero riportanti la predetta dicitura "*per un periodo inferiore alla durata degli spot*".

2. Deduzioni della società

La parte ha presentato al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi in data 6 dicembre 2018 e 18 febbraio 2019 e ha partecipato, il giorno 22 gennaio 2019, ad apposita audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Successivamente, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con nota acquisita al prot. n. 0145584 del 3 aprile 2019 di questa Autorità, ha comunicato di aver prorogato, nella seduta del 28 marzo 2019, il termine di adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio di ulteriori sessanta giorni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS.

In particolare, l'Organismo regionale ha richiesto, in data 5 aprile 2019, al Ministero dello sviluppo economico chiarimenti in merito alla "*presenza dell'emittente SICILIA MEDIA TV nell'elenco delle emittenti locali attive [...]*" e "*nella eventualità di riscontro negativo, legittimità a trasmettere, nell'LCN 665, nelle modalità riscontrate ovvero con il doppio marchio VIDEOREPORTER/SICILIA MEDIA TV*".

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 18 aprile 2019, ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Tanto premesso, come già fatto presente al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con nota prot. n. 0154716 dell'8 aprile 2019, in forza del combinato disposto degli

artt. 1, comma 1, *lett. b)*, e 11, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, spetta esclusivamente all'organo collegiale dell'Autorità, titolare del potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente *Regolamento - Consiglio e Commissione per i servizi e i prodotti* - la competenza a formulare richiesta di approfondimenti istruttori, tale da comportare la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine di cui all'art. 6, comma 1 della predetta delibera.

È evidente, quindi che, nella vicenda in esame, si riscontri la violazione delle norme che disciplinano la competenza a prorogare il termine di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio (vizio di incompetenza relativa, causa di annullabilità dell'atto amministrativo).

In particolare, il predetto Comitato regionale per le comunicazioni, nel prorogare di ulteriori sessanta giorni il termine di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, ha finito per invadere la sfera di competenza della Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità.

Alla luce delle su esposte argomentazioni, si ritiene, pertanto, che il termine perentorio/decadenziale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS di 150 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell'atto di contestazione, oramai, sia venuto a scadere il giorno 6 aprile 2019.

La proposta avanzata dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, pertanto, non risulta meritevole di accoglimento per manifesta improcedibilità della stessa, rilevata, oramai, la scadenza del termine di definizione del procedimento sanzionatorio in esame.

Per mero tuziorismo si ritiene, quindi, che il mancato esame delle eccezioni sollevate dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa non tolga nulla alla completezza dell'istruttoria, avuto riguardo alla motivazione del provvedimento finale;

RITENUTO di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia per non luogo a procedere;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Media One S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Videoreporter*", per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 1, del d.lgs.

n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP per non luogo a procedere.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi